

REVISIONE STATUTO SOCIALE DI A.SE.R SPA (Testo licenziato dal CdA del 28.9.2017)
Art. 1 - Denominazione
<p>1.E' costituita, ai sensi degli art. 2325 cod. civ. e seguenti, nonché ai sensi dell'art. 113 co. 5 lett. b) d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, una società per azioni a prevalente capitale pubblico locale denominata A.Se.R -Azienda Servizi Rhodense S.p.A. in breve A.Se.R s.p.a.</p> <p>2.La società è costituita con la partecipazione del Comune di Rho, nonché da società selezionata con procedura ad evidenza pubblica in coerenza con la disciplina interna ed europea.</p> <p>3.Alla società potranno partecipare Enti Pubblici, aziende o società da questi controllate o partecipate, nonché imprenditori privati operanti nel settore dell'igiene urbana in conformità all'ordinamento vigente.</p>
Art. 2 - Sede sociale
<p>1. La società ha sede legale in Rho (MI). Con deliberazione dell'Assemblea ordinaria dei soci potranno essere istituite o sopprese sedi secondarie e succursali. Il Consiglio di Amministrazione potrà comunque istituire o sopprimere filiali, centri servizi, magazzini, uffici e rappresentanze.</p>
Art. 3 - Durata
<p>1. La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050.</p>
Art. 4. Oggetto sociale
<p>1. La società ha per oggetto le attività di gestione ed esecuzione di servizi pubblici locali, in coerenza con gli atti di costituzione e con la disciplina normativa vigente ed applicabile, e quale che sia la procedura di acquisizione dei servizi purché costantemente conforme all'ordinamento vigente, e pertanto:</p> <p>a. attività che concorrono alla gestione dei servizi di igiene urbana, servizi ambientali integrati e attività connesse e correlate, come definite dalla normativa nazionale e regionale di riferimento, ivi comprese esemplificativamente le attività di nettezza urbana, raccolta e trasporto rifiuti urbani ed assimilati, spazzamento manuale e/o meccanico, inaffiamento, lavaggio e disinfezione o sanificazione strade e cassonetti, pulizie e spurgo fogne, tombini e caditoie stradali di aree pubbliche e private; servizi di raccolta e trasporto rifiuti speciali e speciali pericolosi; servizi di raccolta e trasporto rifiuti speciali salutaris e sanitari pericolosi, bonifica e risanamento siti; servizi ambientali inerenti le aree cimiteriali;</p> <p>b. attività tecnico-operative ed amministrative connesse e correlate all'erogazione dei servizi costituenti l'oggetto sociale ivi comprese quelle inerenti la relativa remunerazione;</p> <p>c. attività di progettazione, costruzione e gestione</p>

delle infrastrutture funzionali alla erogazione dei servizi costituenti l'oggetto sociale ivi compresi gli impianti di stoccaggio, di trattamento, di termoelettricità, di distruzione, di recupero, di valorizzazione anche energetica e di smaltimento dei rifiuti;

d. attività tecniche ed amministrative ausiliarie o collaterali rispetto alle precedenti, comprese l'intermediazione dei rifiuti, lo studio, la progettazione, la ricerca e la consulenza, la gestione di opere e servizi a favore di soggetti pubblici o privati;

Nell'ambito dell'oggetto sociale, a carattere complementare, occasionale e non verso il pubblico, la società potrà compiere qualsiasi operazione immobiliare, mobiliare, commerciale, finanziaria, bancaria, industriale e tecnica, necessaria e utile ai propri scopi, compresa l'assunzione di finanziamenti e mutui passivi, anche ipotecari; potrà richiedere contributi pubblici, sia in conto capitale che in conto esercizio, che in conto interesse, a norma delle vigenti leggi in Italia e nella U.E.; prestare garanzie e fidejussioni in favore proprio e anche di terzi nonché assumere partecipazioni in altre società o imprese aventi scopi affini o connessi al proprio.

2. La società, per il migliore conseguimento dell'oggetto sociale e nell'ambito dello stesso, e comunque nei modi e nei limiti previsti dalla disciplina normativa vigente ed applicabile, potrà operare direttamente ovvero avvalersi di terzi e potrà partecipare a pubblici appalti per l'acquisizione di commesse inerenti l'oggetto sociale.

3. Ai sensi, per gli effetti e nei limiti dalla disciplina normativa vigente ed applicabile, la società potrà assumere qualsiasi commessa per studio, progettazione, realizzazione e gestione di opere e servizi pubblici inerenti l'attività sociale, ivi compresi il censimento dell'utenza, la programmazione, la bollettazione, la fatturazione e la riscossione della relativa tariffa.

Art. 5. Capitale sociale

1. Il Capitale sociale è fissato in Euro 1.000.000,00 (Euro un milione//00) ed è ripartito in numero 1.000.000 (un milione) azioni ordinarie del valore nominale di un Euro.

2. Il capitale sociale potrà essere aumentato, nel rispetto delle vigenti norme in materia, anche mediante conferimento in natura.

3. Le azioni sono nominative e conferiscono ai loro possessori uguali diritti, fatto salvo quanto previsto dal presente statuto, nonché dalle disposizioni vigenti ed applicabili alla Società.

Art. 6. Azionisti

1. Tenuto conto della specialità della struttura societaria, possono acquisire la qualità di socio, in conformità al presente statuto ed ai sensi dell'ordinamento vigente, e pertanto fatte salve le facoltà di successione e subingresso consentite dalla legge, esclusivamente:

- enti di diritto pubblico o enti e società controllati da detti soggetti in funzione dell'affidamento alla Società di un servizio di cui al precedente art. 4 del presente statuto;
- imprese selezionate con procedura ad evidenza pubblica comunitaria avente ad oggetto, al contempo, la sottoscrizione o l'acquisto della partecipazione sociale e l'affidamento delle prestazioni dei servizi di cui al precedente articolo 4.

Ai predetti soggetti giuridici sono assegnate rispettivamente:

a) azioni di categoria A, che dovranno corrispondere alla maggioranza del capitale sociale, potranno essere possedute soltanto da soggetti di diritto pubblico o da enti e società controllati da detti soggetti, e che obbligano al solo conferimento della quota di capitale sottoscritto;

b) azioni di categoria B, che potranno essere possedute da imprese private selezionate con procedure ad evidenza pubblica e dovranno corrispondere ad una quota non inferiore al 30% del capitale sociale.

2. Alle azioni di categoria B è connesso l'obbligo di svolgere prestazioni accessorie ai sensi dell'art. 2345 cod. civ. e vincolano il socio che le possiede ad effettuare, per tutta la durata della titolarità di dette azioni, prestazioni alla società, al fine del migliore conseguimento dell'oggetto e dell'attività sociale. Il contenuto, le modalità, ivi comprese le eventuali sanzioni, ed il compenso di tali prestazioni accessorie saranno stabiliti sulla base di periodiche intese tra la società e tali soci; esse obbligano, oltre al conferimento della quota di capitale sottoscritto, ad effettuare per la Società prestazioni uguali a quelle contemplate nell'oggetto sociale, ovvero nella fase di avviamento della stessa e per un periodo di tempo da concordare tra le parti, a svolgere tutti i servizi e le prestazioni, tra quelle già contemplate nell'oggetto sociale e negli atti di affidamento alla Società, con la propria struttura (personale, mezzi, attrezzature, etc.) necessaria ed occorrente per tali servizi. Le condizioni economiche per le citate prestazioni, non potranno essere superiori al 95% (novantacinque per cento) degli importi previsti dalle corrispondenti convenzioni sottoscritte tra l'Ente Socio che ha affidato il servizio e la Società.

3. In caso di risoluzione del contratto di servizio con il Socio privato titolare di azioni di categoria B conseguirà necessariamente la risoluzione del rapporto societario in conformità all'art. 2286 c.c..

In tal caso ai fini della liquidazione potranno trovare applicazione gli articoli 2437 ter e seguenti c.c. senza pregiudizio, comunque, per i risarcimenti conseguenti all'inadempimento causa della soluzione del contratto.

4. La proprietà di azioni è regolata dall'art. 2347 cod. civ.

5. La partecipazione alla società e l'opponibilità ad essa dei relativi trasferimenti delle partecipazioni sociali, nei casi ammessi dal presente statuto, è subordinata all'accettazione incondizionata, preventiva ed esplicita dello statuto sociale, degli eventuali patti parasociali e di tutte le deliberazioni dell'Assemblea, anche anteriori all'acquisto della qualità di socio.

Art. 7. Aumento di capitale e trasferimento delle azioni

1. In caso di aumento di capitale sociale gli azionisti avranno il diritto di opzione nella sottoscrizione di azioni di nuova emissione in proporzione al possesso azionario emergente dall'iscrizione nel libro soci alla data di deliberazione dell'aumento di capitale sociale. Il termine per l'esercizio del diritto d'opzione di cui all'articolo 2441 C.C. è fissato in mesi 3 (tre).

2. Qualora un socio voglia trasferire in tutto o in parte le proprie azioni, fatto salvo il disposto dell'ultimo comma del presente articolo, dovrà prima offrirle in prelazione agli altri azionisti della stessa categoria, in proporzione alle rispettive partecipazioni e con diritto di accrescimento. Pertanto, il socio che voglia vendere in tutto o in parte le proprie azioni dovrà darne comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'Organo Amministrativo della società, indicando il numero delle azioni che intende trasferire, il corrispettivo richiesto, le modalità di trasferimento e il nominativo dell'acquirente. L'Organo Amministrativo entro 30 (trenta) giorni dovrà darne comunicazione a tutti gli altri soci; i soci della stessa categoria, nel termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della notizia, potranno comunicare alla società le proprie incondizionate volontà di esercitare la prelazione alle condizioni indicate e del numero di azioni, fra quelle in loro spettanza, che intendono acquistare.

3. Nell'ipotesi di esercizio della prelazione da parte di più soci, le azioni offerte in vendita saranno ripartite tra i soci interessati all'acquisto in proporzione a quelle da ciascuno di essi possedute.

4. Nel caso di mancato esercizio del diritto di prelazione e di accrescimento di cui ai commi precedenti, le azioni inoperte, fatto salvo il disposto dell'ultimo comma del presente articolo, dovranno essere offerte, proporzionalmente ai rispettivi possessi azionari, agli azionisti delle altre categorie, i quali avranno diritto di convertire le azioni acquisite in titoli della propria serie: in tali ipotesi dovranno essere osservate le procedure di cui ai commi che precedono. I soci che esercitano il proprio diritto di prelazione, purché ne facciano richiesta contestuale, hanno prelazione anche nell'acquisto delle azioni per le quali non sia stata esercitata dagli altri soci la prelazione loro spettante.

5. Ove le azioni non acquisite dagli altri soci non venissero effettivamente trasferite al nominativo e alle condizioni indicate, entro 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine per l'esercizio della prelazione, ogni trasferimento delle medesime sarà nuovamente soggetto alle disposizioni del presente articolo.

6. Il venditore potrà liberamente disporre dell'

intero quantitativo di azioni poste in vendita, qualora l'esercizio del diritto di prelazione da parte di altri soci non copra integralmente tale quantitativo, salvo il rispetto di quanto disposto dall'ultimo comma del presente articolo.

7. La vendita delle azioni e dei diritti di opzione e l'effettuazione delle operazioni di cui sopra sarà efficace nei confronti della società solo dopo che l'Organo Amministrativo, nella sua prima riunione successiva alla segnalazione effettuata da chiunque degli interessati, avrà accertato che il socio alienante ha esattamente adempiuto alle prescrizioni di cui al presente articolo.

8. Le operazioni di cui ai commi precedenti non potranno aver luogo qualora comportassero:

- il venire meno di requisiti di partecipazione pubblica connessi al mantenimento della maggioranza delle azioni da parte dei soci della categoria A;
- il venir meno dei requisiti di partecipazione privata connessi al mantenimento della partecipazione non inferiore al 30% del capitale sociale e all'adempimento degli obblighi di cui al comma secondo dell'art.6 del presente statuto da parte dei soci di categoria B.

Art. 8. Obbligazioni

1. La società può emettere obbligazioni convertibili e nei modi e termini di legge.

Art. 9. Organi della Società

1. Sono organi della Società:

- a)** L'Assemblea
- b)** **L'Organo Amministrativo**
- c)** Il Presidente
- d)** L'Amministratore Delegato
- e)** Il Collegio Sindacale

2. Ai componenti degli organi sociali non sono corrisposti gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, né trattamenti di fine mandato.

3. La Società non istituisce organi diversi da quelli previsti dalla disciplina vigente ed ad essa applicabile in ogni tempo.

Art. 10. Assemblea

1. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

2. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.

3. Su delibera dell'Organo Amministrativo, essa può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

4. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione di bilancio, e negli altri casi previsti dalla legge.

5. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'Assemblea ordinaria può essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 11. Convocazione dell'Assemblea

1. Per le convocazioni ed il funzionamento delle Assemblee valgono le norme degli art. 2363 del C.C. e seguenti salvo quanto previsto qui di seguito.

2. L'Assemblea è legittimamente convocata dall'Organo Amministrativo mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare, comunicato ai soci mediante spedizione raccomandata, anticipata a mezzo fax, almeno otto giorni prima della seduta, ovvero tramite Posta Elettronica Certificata indirizzata a ciascun socio. L'avviso potrà contenere, altresì, l'indicazione di altro giorno, ora e luogo per l'adunanza in seconda convocazione nell'eventualità che la prima andasse deserta. Gli Amministratori devono convocare senza ritardo l'Assemblea, quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentano almeno 1/10 del capitale sociale e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.

3. Sono valide le Assemblee anche non convocate come sopra, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi assista la maggioranza dei componenti dell'Organo Amministrativo e la maggioranza dei componenti del Collegio Sindacale.

Art. 12. Intervento in Assemblea

1. Possono intervenire all'Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto.

2. Ogni socio che abbia diritto ad intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare nelle forme e nei limiti previsti dall'ordinamento.

3. Spetta al presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'Assemblea e la regolarità delle deleghe.

4. Il Presidente, anche su richiesta di singoli membri dell'Organo Amministrativo, ha facoltà di invitare consulenti affinché i soggetti intervenuti all'Assemblea possano ottenere valutazioni su quanto oggetto all'ordine del giorno.

Art. 13. Presidenza dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico o, in loro assenza, da persona eletta dall'Assemblea.

2. Il Presidente, previo consenso dell'Assemblea, nomina un Segretario, anche non socio.

3. Spetta al Presidente dell'Assemblea regolare la disciplina della discussione e regolamentare il modo della votazione.

4. Nei casi di legge, o quando ciò sia ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, il verbale viene redatto da un notaio designato dal Presidente stesso, nel qual caso non è necessaria la nomina del segretario.

5. Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal notaio, quando richiesto, o dal segretario.

Art. 14. Deliberazioni dell'Assemblea ordinaria

1.L'Assemblea ordinaria delibera in prima convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale.

2.In seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole del 51% (cinquantuno per cento) dei soci intervenuti.

3.Sono di competenza dell'Assemblea ordinaria:

- l'approvazione del bilancio;
- la nomina e la revoca degli amministratori; la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale;
- la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci;
- la nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti e la determinazione del compenso ad esso spettante;
- la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci.

Art. 15. Deliberazioni dell'Assemblea straordinaria

1.L'Assemblea straordinaria delibera:

- in prima convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale;
- in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale;

2.Tuttavia, sia in prima che in seconda convocazione sarà necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentano più del 75% del capitale sociale per le deliberazioni concernenti la modifica dello statuto, il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della società, lo scioglimento anticipato, la proroga della durata, la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento all'estero della sede sociale, l'aumento del capitale sociale, l'emissione di prestiti obbligazionari anche convertibili, l'esclusione o limitazione del diritto di opzione.

Art. 16. Organo Amministrativo

1.La società in considerazione della sua natura mista e del bilanciamento dei rapporti tra Soci pubblici e Soci privati, è amministrata, nei limiti e nelle forme previsti dall'ordinamento, da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 (cinque) o da 3 (tre) membri, anche non soci, eletti a tempo determinato per il periodo, non superiore a 3 (tre) esercizi, che l'Assemblea stabilisce di volta in volta all'atto della nomina e che sono rieleggibili. La società potrà anche essere amministrata da un Amministratore unico designato all'unanimità dall'Assemblea.

2.Gli Amministratori sono scelti tra persone dotate di qualificanti requisiti di professionalità, esperienza comunque coerentemente e nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina normativa applicabile in materia ed in particolare della regolamentazione speciale in materia di società a controllo pubblico, ivi compreso quanto prescritto in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione.

3.Nella composizione del Consiglio di Amministrazione i soci detentori delle azioni di categoria "A", essendo Enti Pubblici, a sensi dell'art. 2449 cc, eleggeranno i propri consiglieri in numero di 4 (quattro) o di 2 (due)

consiglieri, rispettivamente in caso di Consiglio di Amministrazione composto da 5 o 3 membri, secondo la procedura prevista negli statuti comunali e dalla disciplina normativa vigente ed applicabile alla Società. La nomina del rimanente consigliere avverrà su deliberazione dell'Assemblea ordinaria in cui il diritto di voto è limitato ai soli soci titolari delle azioni di categoria "B", i quali eleggeranno 1 (uno) consigliere, al quale il Consiglio di Amministrazione potrà attribuire delega ai sensi dell'art. 23 del presente Statuto.

4. Per la prima volta, e fino al termine del primo esercizio annuale completo, gli amministratori sono nominati nell'atto costitutivo.

5. Gli amministratori, sia eletti dai possessori di azioni di categoria A, sia eletti dai possessori di azioni di categoria B, hanno assoluta eguaglianza di poteri e costituiscono un corpo collegiale unico.

Art. 17. Sostituzione di amministratori e decadenza dell'Organo Amministrativo

1. Se, per dimissioni o altra causa, dovessero venire a mancare uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, alla prima assemblea si provvederà alla loro sostituzione, con delibera approvata dal Collegio Sindacale. La nomina avverrà secondo i criteri previsti dall'art. 16 e rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato dell'intero Consiglio.

2. Qualora, per dimissioni o altre cause, venga a mancare la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico, l'Organo Amministrativo si intende decaduto e si deve convocare senza indugio l'Assemblea per la nomina dell'Organo Amministrativo a norma dell'art. 16.

Art. 18. Presidente del Consiglio di Amministrazione

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione sarà nominato tra gli amministratori eletti dai soci detentori delle azioni di categoria A.

2. Qualora non sia stato ancora nominato, il Consiglio di Amministrazione provvederà a nominare il Presidente scegliendolo tra i membri eletti dai soci detentori delle azioni di categoria A.

3. La prima volta il Presidente sarà nominato nell'atto costitutivo.

Art. 19. Convocazione dell'Organo Amministrativo

1. L'Organo Amministrativo viene convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico con lettera raccomandata A.R. da spedirsi al domicilio, almeno 8 (otto) giorni liberi prima dell'adunanza, a ciascun amministratore ed a ciascun sindaco effettivo e, nei casi di urgenza, con telegramma o posta elettronica o telefax da spedirsi almeno 3 (tre) giorni liberi prima dell'adunanza.

2. L'Organo Amministrativo si raduna sia presso la sede della società, sia altrove, in Italia, tutte le volte che il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore unico giudichi necessario, oppure, su domanda di almeno uno dei suoi componenti, o quando ne sia fatta richiesta scritta da parte dell'Amministratore Delegato o da parte del Collegio Sindacale. Quest'ultimo organismo dovrà provvedere alla convocazione dell'Assemblea in caso di inottemperanza da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico.

3. Le riunioni dell'Organo Amministrativo si potranno svolgere anche per tele o videoconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico ed il segretario.

Art. 20. Deliberazioni dell'Organo Amministrativo

1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si richiede la presenza effettiva almeno della maggioranza dei suoi membri in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta.

2. E' necessaria tuttavia la presenza ed il voto favorevole di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione meno uno per la validità delle deliberazioni del Consiglio nelle seguenti materie:

- la nomina, la revoca e la retribuzione dell'Amministratore Delegato, nonché la determinazione dei relativi poteri;
- la nomina e la revoca di eventuali Direttori tecnici e la determinazione dei relativi poteri;
- approvazione e modificazione dei piani di previsione e operativi della società;
- investimenti eccedenti Euro 100.000,00 (euro centomila//00) per singolo affare;
- acquisizioni, vendite di partecipazioni societarie e rami d'azienda;
- acquisizioni e vendite di immobili;

3.L'Organo Amministrativo designa un proprio segretario, che può essere anche estraneo all'Organo stesso.

4.Delle adunanze dell'Organo Amministrativo si redige apposito verbale, firmato dal Presidente o dall'Amministratore Unico e dal segretario.

Art. 21. Poteri dell'Organo Amministrativo

1. L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezioni di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge espressamente riserva in modo tassativo all'Assemblea.

Art. 22. Rappresentanza legale

1. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico è attribuita la rappresentanza della società nei confronti dei terzi con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative, per ogni grado di giurisdizione ed anche per il giudizio di revocazione e cassazione, con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti munendoli dei necessari poteri.

2. La rappresentanza legale spetta, inoltre, all'Amministratore Delegato, di cui al successivo art. 23 nei limiti di legge e della delega conferita.

Art. 23. Amministratore Delegato

1. Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti dell'art. 2381 cc e dell'ordinamento vigente, può delegare le proprie attribuzioni al consigliere nominato con deliberazione dell'Assemblea ordinaria il cui diritto di voto è limitato ai soli soci titolari delle azioni di categoria "B" ai sensi dell'art. 16, comma 2, del presente Statuto, determinandone la retribuzione a norma di legge e la durata della delega.

2. All'Amministratore Delegato vengono attribuiti tutti i poteri di ordinaria amministrazione da esercitare nell'ambito dell'oggetto sociale, con firma libera e disgiunta da quella dei componenti del Consiglio d'Amministrazione, così come in via puramente esemplificativa, ma non esaustiva, di seguito individuati:

- dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, compiendo tutti gli atti che rientrino nell'ambito della delega conferita;
- tenere e firmare la corrispondenza di ordinaria amministrazione della Società;
- presentare offerte e stipulare contratto con Enti privati e pubblici;
- affidare appalti ed in genere compiere tutte le operazioni che si rendono necessarie per il buon svolgimento degli scopi sociali;
- comperare e vendere merci e materiali attinenti all'attività sociale, veicoli di ogni genere negoziare ed esigere vaglia bancari, assegni e mandati, fedi di credito e qualunque effetto di commercio, firmare le relative girate e quietanze, esigere crediti e somme dovute alla Società a qualunque titolo, vaglia postale e telegrafici e cartoline vaglia, firmare e quietanzare ricevute liberatorie, transigere e concedere abbuoni e sconti, fare versamenti e prelievi in conto corrente di somme e titoli presso qualunque banca e istituto di credito, anche allo scoperto e nei limiti dei fidi accordati:
- stipulare contratti di locazione e di affitto non ultranovennali;
- stipulare contratti di assicurazione e trasporto in relazione alle attività rientranti nello scopo sociale;
- fare e ritirare qualsiasi deposito cauzionale presso qualunque Ufficio Pubblico o privato o istituto compresa la cassa depositi e prestiti rilasciare gli opportuni discarichi e liberazioni, ritirare meri pieghi, pacchi postali, lettere raccomandate e assicurate alle Poste e Ferrovie Statali, da qualunque Pubblico e Privato Ufficio di Spedizioni;
- promuovere qualunque atto cautelativo ed esecutivo, promuovere sequestri e pignoramenti anche presso terzi e i medesimi revocare, intervenire nei giudizi fallimentari e fare le operazioni fallimentari e quanto possa essere richiesto dalle relative procedure, fare qualunque pratica in via amministrativa anche presso Autorità Governative Statali, Regionali, Provinciali e Comunali, redigere, firmare e presentare ricorsi e riserve contro accertamenti di tasse, imposte e tributi avanti a qualsiasi Autorità e Commissione di

prima ed ulteriori istanza;

- assumere, sospendere, licenziare operai, impiegati e quadri e variare le condizioni individuali inerenti al rapporto di lavoro;
- nominare i procuratori per la firma di atti di competenza dello stesso Amministratore Delegato;
- promuovere azione giudiziarie anche diverse da quelle cautelari ed esecutive in qualsiasi sede, anche arbitrale, ed in ogni grado, nominando e revocando avvocati nella materia di sua competenza;
- rilasciare pagherò diretti, accettare tratte;
- compiere tutte quelle operazioni ed atti richiesti dalle Banche od Istituti di credito per ottenere sovvenzioni di qualsiasi genere e forma, costituire in pegno o cedere crediti che la Società vanta presso i Comuni ed altri Enti Pubblici, richiedere a terzi garanzie fidejussorie, nell'interesse della Società assumendo nei confronti dei fidejussori tutte le obbligazioni conseguenti e quanto altro necessario per l'ordinaria gestione della Società.
- applicare e far applicare tutte le vigenti norme e regolamenti in materia di tutela della sicurezza sul lavoro, le norme in materia di previdenza ed assistenza, le norme di legge per la corretta gestione della società, le norme ed i regolamenti a tutela dell'ambiente, le norme stabilite a tutela della privacy. Per ciascuna delle suddette operazioni non potrà essere superato l'impegno di spesa di Euro 100.000,00 (Euro centomila/00). Detto limite si applica anche ad operazioni correlate.
- rappresentare la società attivamente e passivamente di fronte all'amministrazione finanziaria e commissioni di ogni ordine e grado; e a titolo esemplificativo: a) sottoscrivere le dichiarazioni dei redditi e iva, nonché provvedere a qualsiasi altro adempimento e comunicazione di natura fiscale e previdenziale; b) presentare denunce, proporre istanze e ricorsi, richiedere licenze e autorizzazioni.
- effettuare, senza limiti d'importo, le operazioni finalizzate a trasferire fondi tra i conti correnti intestati ad A.Se.R spa;
- effettuare tutte quelle operazioni sui conti correnti aziendali, anche per importi eccedenti il valore di Euro 100.000,00, per il pagamento di: imposte, tasse, tributi, contributi, retribuzioni;
- effettuare tutte quelle operazioni sui conti correnti aziendali, per il pagamento di: forniture, servizi, prestazioni, lavori e ogni altra operazione utile al funzionamento della società, anche per importi eccedenti il valore di Euro 100.000,00, per le quali sono intervenute le relative deliberazioni di approvazione dell'Organo Amministrativo.

3. In ogni caso il Consiglio d'Amministrazione, oltre i casi dettati dalla legge, non può delegare all'Amministratore Delegato le attribuzioni ed i correlati poteri deliberativi di propria competenza in materia di:

- operazioni commerciali o finanziarie di importo o valore superiore a Euro 100.000,00 (Euro centomila//00);
- acquisti, vendita o permuta di beni immobili;
- atti aventi ad oggetto iscrizioni, cancellazioni, restrizioni ed ad annotazioni ipotecarie; rinunce ad ipoteche anche legali ed esonero da responsabilità;

- acquisto o cessione di partecipazioni in altre società o imprese.

Art. 24. Compenso dell'Organo Amministrativo

1. Ai membri dell'Organo Amministrativo, se e in quanto sarà consentito dall'ordinamento vigente, spetterà un compenso annuo stabilito dall'Assemblea nel rispetto della disciplina vigente e applicabile alla Società.

2. Gli emolumenti ed i compensi di qualsiasi genere per il Presidente, l'Amministratore Delegato e/o l'Amministratore incaricato di particolari mansioni saranno fissati, in conformità e nei limiti dell'ordinamento vigente, dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2389 cod. civ. 3° comma.

Art. 25. Collegio Sindacale

1. Il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi e due supplenti, che restano in carica per un triennio.

2. Due dei membri effettivi ed uno dei membri supplenti saranno nominati dai soci detentori di azioni di categoria A, essendo Enti Pubblici, a sensi dell'art. 2449 cc, il terzo membro effettivo ed il secondo membro supplente saranno nominati dai soci detentori di azioni di categoria B. L'Assemblea elegge il Presidente tra i sindaci nominati dai soci detentori di azioni di categoria A.

3. I componenti del Collegio Sindacale sono scelti tra persone dotate di qualificanti requisiti di professionalità, esperienza comunque coerentemente e nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina normativa applicabile in materia ed in particolare della regolamentazione speciale in materia di società a controllo pubblico, ivi compreso quanto prescritto in materia di parità di accesso agli organi di controllo.

4. Il funzionamento del Collegio Sindacale sarà disciplinato dalle norme di legge in materia.

5. Il compenso spettante ai sindaci verrà fissato dall'Assemblea in conformità alla disciplina vigente ed applicabile alla Società.

Art. 26 Revisione Legale

1. La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione dei conti iscritta nell'apposito registro.

Art. 27. Bilancio

1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

2. Al termine di ogni esercizio, l'Organo Amministrativo procede alla redazione del bilancio societario, da sottoporre, unitamente ad una relazione sull'andamento della gestione sociale, all'assemblea dei soci.

Art. 28. Utili e dividendi

1. L'Assemblea che approva il bilancio potrà provvedere alla distribuzione degli utili ai soci dopo aver prima destinato una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) al fondo di riserva legale. E' fatta salva la possibilità di destinare l'utile, in tutto o in parte, al fondo di riserva ordinario, a fondi di accantonamento speciale o al rinvio a nuovo. Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dall'Organo Amministrativo nel termine fissato annualmente dal Consiglio stesso.

Art. 29. Scioglimento

1. La società si scioglierà al verificarsi di una delle cause previste dalla legge. In tal modo l'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e determinerà le modalità della liquidazione.

Art. 30. Controversie

1. Le controversie che dovessero sorgere, anche in sede di liquidazione, tra la società e i soci, tra la società, gli amministratori, i soci ed i liquidatori, nonché tra i soci nei loro rapporti sociali, connesse all'interpretazione dell'atto costitutivo, dello statuto e/o, più in generale, all'esercizio dell'attività sociale, saranno decise dal giudice munito della giurisdizione propria, come predeterminato secondo legge.

Art. 31. Diritto all'informazione dei Consiglieri Comunali

1. Ai sensi dell'art. 64 dello Statuto del Comune di Rho i Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dalla Società tutte le notizie e informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, nelle forme e/o modalità previste dallo stesso Statuto e dai regolamenti comunali.

Art. 32. Clausola di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile ed alle leggi speciali in materia.

Firmato in originale:

Massimo Orlandi

dr. Teresa Palumbo, Notaio S.T.